

SUPERTABELLA, OVVERO GUIDA ALLO SCAMBIO FRA ITALIA ED ESTERO DI ATTI E DOCUMENTI PUBBLICI, NONCHÉ ALLE PROCEDURE PER IL LORO RICONOSCIMENTO, IN PARTICOLARE PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA ITALIANA (rel. 10.08.2021)

Tutti gli atti e documenti pubblici (a eccezione degli atti e documenti consolari¹) provenienti da ogni Stato non indicato nella tabella riportata di seguito, devono avere la cosiddetta legalizzazione diplomatica o consolare²; gli atti e documenti consolari¹ devono invece avere la legalizzazione prefettizia³, salvo esenzioni (art. 33, commi 2, 4, 5 del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)).

Note particolari per i vari Stati – quando opportune – si trovano sulla colonna di destra della tabella riportata sotto, mentre informazioni sull'*Apostille* e sulla presentazione degli atti e documenti pubblici in generale si trovano nella **NOTA ESPLICATIVA** dopo la tabella.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ALBANIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 26.05.2011, data del ritiro da parte dell'Italia dell'obiezione relativa all'Albania: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 26.05.2011, data del ritiro da parte dell'Italia dell'obiezione relativa all'Albania: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=305	Per il certificato di nascita, <u>si raccomanda di utilizzare il modello di <i>Certifikate lindje</i> in 7 lingue</u> (è comunque necessaria la traduzione: Circolare del Ministero dell'interno n. 6562 del 9 giugno 2009), perché riporta anche il cognome prima del matrimonio (<i>Mbiemri para martesë</i>) ed elimina la necessità del certificato di matrimonio per un coniuge che ha preso il cognome dell'altro. I certificati dello stato civile possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 17 del 10 novembre 2015), ma dovranno avere la legalizzazione prefettizia ³ e la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella. <u>Non può essere invece utilizzato il <i>Certifikate personale</i>, a causa del possibile rifiuto dei Comuni italiani alla trascrizione.</u>
ANDORRA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.12.1996)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=355	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ANTIGUA E BARBUDA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 01.11.1981)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=356	=====
ARGENTINA <i>(non accetta l'estensione della Convenzione dell'Aja da parte della Gran Bretagna ad Antartico Britannico, Falkland, Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali)</i>	nessuna (rilasciati dal 01.07.1990: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.1988)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.1988: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³ (eccettuati i documenti previsti dall' Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, dal 01.07.1990: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=306	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Argentina del 9 dicembre 1987 (rilasciati dal 01.07.1990; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo: ad esempio, il nulla osta al matrimonio, se rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, è esente da legalizzazione prefettizia ³); se redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altro Stato, non serve la traduzione. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. K.4.3 del 29 dicembre 2004), e deve avere la legalizzazione prefettizia ³ . L'Argentina ha implementato l'apposizione dell'Apostille in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolare del Ministero dell'interno n. 3327 del 14 luglio 2021).

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ARMENIA	Apostille (rilasciate dal 14.08.1994: vedere NOTE)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=357	L'Armenia ha implementato il rilascio in forma digitale dei certificati dello stato civile e di nascita e l'apposizione dell' <i>Apostille</i> in forma digitale (tranne che per il certificato penale): c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolari del Ministero dell'interno n. 4122 del 3 giugno 2021 e n. 2383 del 16 giugno 2021 e Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 96099 dell'8 luglio 2021).
AUSTRALIA (la Convenzione dell'Aja si estende a tutti i territori per i quali è l'Australia è responsabile delle relazioni internazionali)	Apostille (rilasciate dal 16.03.1995)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=307	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
AUSTRIA	nessuna (rilasciati dal 01.03.1972 o presentati dal 01.07.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.01.1968)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.01.1968)	nessuna (presentati dal 10.07.1973 o rilasciati (per i documenti previsti dall' Accordo Italia-Austria del 21 aprile 1967 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia) dal 01.03.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=308	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.07.1982; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata)</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Austria del 29 marzo 1990 (rilasciati dal 01.05.1992; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo: in precedenza era vigente una similare esenzione in virtù dell'Accordo Italia-Austria del 21 aprile 1967, ratificato con legge n. 805/1971, dal 01.03.1972). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 01.10.1965, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 10.07.1973).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980, per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.</p>

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)	
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹			
AZERBAIJAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 02.03.2005)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=664	=====
BAHAMAS	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 10.07.1973)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=358	=====
BAHRAIN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.12.2013)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=954	=====
BARBADOS	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.11.1966)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=359	=====
BELARUS (c.d. BIELORUSSIA)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.05.1992)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=309	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BELGIO	nessuna (presentati dal 16.03.1997: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 09.02.1976)		nessuna (presentati dal 16.03.1997: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=310	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 16.03.1997).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 02.07.1997: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 08.03.1975), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>A decorrere dal 01.04.2019, gli atti dello stato civile sono rilasciati esclusivamente in forma digitale (Circolare del Ministero dell'interno n. 1 del 14 gennaio 2020).</p>
BELIZE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 11.04.1993)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=360	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BOLIVIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.05.2018: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1089	I certificati dello stato civile e penali possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolari del Ministero dell'interno n. 2047 del 25 febbraio 2015 e n. 4346 del 22 aprile 2015), ma dovranno avere la legalizzazione prefettizia ³ e la traduzione in italiano, con le modalità di cui alla NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella.
BOSNIA-ERZEGOVINA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 06.03.1992: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=311	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 06.03.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
BOTSWANA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.09.1966)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=361	=====
BRASILE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.2016)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1043	=====
BRUNEI DARUSSALAM	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.12.1987)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=362	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
BULGARIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.04.2001)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.04.2001)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=312	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 18.12.2013), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
BURUNDI	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.2015)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=981	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
CAPO VERDE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.2010: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.2010)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=829	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 17.10.2015), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione.
CILE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2016)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1047	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
CIPRO	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.1973)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ ; vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.1973)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=316	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.08.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
COLOMBIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.2001)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=363	=====
COREA (c.d. COREA DEL SUD)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.07.2007)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=706	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
COSTA RICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.12.2011)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=903 =====
CROAZIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.10.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.10.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=315	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 22.10.1993), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
DANIMARCA (la Convenzione dell'Aja e la Convenzione di Bruxelles non si applicano a Groenlandia e Isole Fær Øer)	nessuna (presentati dal 01.01.1991: vedere NOTE)			www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=708	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 01.01.1991, data di applicazione provvisoria per l'Italia della predetta Convenzione di Bruxelles, quindi precedentemente alla vigenza della Convenzione dell'Aja per la Danimarca, ovvero dal 29.12.2006). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
DOMINICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.11.1978)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=364	=====
ECUADOR	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 02.04.2005)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=640	=====
EL SALVADOR	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.05.1996)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=365	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ESTONIA	nessuna (presentati dal 19.09.2013: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.09.2001)		nessuna (presentati dal 17.06.2011: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=318	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 19.09.2013). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 24.12.2011), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 17.06.2011 al 19.09.2013, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
ESWATINI (ex SWAZILAND)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 06.09.1968)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=383	=====
FIJI	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 10.10.1970)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=366	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
FILIPPINE	Apostille (rilasciate dal 14.05.2019)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1112 =====
FINLANDIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) Apostille (rilasciate dal 26.08.1985)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) Apostille (rilasciate dal 26.08.1985)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=319	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
FRANCIA (la Convenzione dell'Aja si applica all'intero territorio della Francia)	nessuna (presentati dal 01.08.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 24.01.1965)	nessuna (presentati dal 10.03.1992: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 24.01.1965)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=321	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 10.03.1992).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.08.1982 al 10.03.1992, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata).</p> <p>Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 16.01.1987: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956, dal 15.03.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione.</p> <p>Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.08.1970 al 10.03.1992, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione di Bruxelles, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p>

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GEORGIA (la Convenzione dell'Aja non si applica ad Abkhazia e Ossezia del Sud)	Apostille (rilasciate dal 14.05.2007)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=700 =====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GERMANIA	nessuna (rilasciati dal 05.05.1975 o presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.1966)	nessuna (rilasciati dal 05.05.1975 o presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.1966)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=322	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per tutti i certificati per Convenzione Italia-Germania del 7 giugno 1969 (rilasciati dal 05.05.1975; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 18.07.1997: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 23.12.1961, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 19.09.1971 al 05.05.1975, quando è stata sostituita dalla predetta Convenzione Italia-Germania, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)	
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹			
GIAMAICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.07.2021)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1150	=====
GIAPPONE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 27.07.1970)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=328	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GRAN BRETAGNA (o REGNO UNITO o REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD) <i>(la Convenzione dell'Aja si estende a: ANGUILLA, ANTARTICO BRITANNICO, BERMUDA, CAYMAN, FALKLAND, GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH MERIDIONALI, GIBILTERRA, GUERNSEY, ISOLA DI MAN, ISOLE VERGINI BRITANNICHE, JERSEY, MONTSERRAT, SANT'ELENA, TURKS E CAICOS)</i>	nessuna (presentati dal 16.02.2019 al 31.12.2020: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 24.01.1965: vedere NOTE)		nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=352	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.08.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019 al 31.12.2020); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serviva la traduzione. Il predetto Regolamento è stato revocato dal Regno Unito con lo Statutory Instrument 2019 No. 745 del 28.03.2019, Immigration, Nationality and Asylum (EU Exit) Regulations 2019 , Schedule 1 Part 1. Ai sensi degli artt. 126-127 dell' Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (c.d. <i>Brexit withdrawal agreement</i>), il diritto dell'Unione (compreso il predetto Regolamento) è stato applicato al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione e cioè fino al 31.12.2020 (Circolare del Ministero dell'interno n. 3 dell'11 febbraio 2020). Dal 01.01.2021, poiché l'accordo di recesso non affronta la questione del predetto Regolamento, tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito si applica nuovamente la Convenzione dell'Aja .

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GRECIA	nessuna (presentati dal 01.06.2014: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.05.1985)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.05.1985)	nessuna (presentati dal 23.05.1979: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=323	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.06.2014; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 23.05.1979). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.
GRENADA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 07.04.2002)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=367	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
GUATEMALA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.09.2017)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1074	Il Guatemala ha implementato l'apposizione dell'Apostille in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 96099 dell'8 luglio 2021).
GUYANA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.04.2019)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1109	=====
HONDURAS	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.09.2004)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=645	L'Honduras ha predisposto un nuovo formato di <i>Apostille</i> trilingue, secondo le raccomandazioni dell'Ufficio permanente dell' HCCH , ferma restando l'adozione, della nuova procedura per il rilascio di <i>e-Apostille</i> ⁶ e autentiche, con la relativa creazione di un e-Register, a decorrere dal 14.08.2020 (Circolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 64054 dell'11 maggio 2021).
HONG KONG <i>(Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione dell'Aja)</i>	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.04.1965)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=633	=====
INDIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.07.2005)			Legalizzazione prefettizia ³ www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=643	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
IRLANDA	nessuna (presentati dal 08.03.1999: vedere NOTE)			www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=325	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 08.03.1999, quindi precedentemente alla vigenza della Convenzione dell'Aja per l'Irlanda, ovvero dal 09.03.1999). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
ISLANDA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 27.11.2004)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=649	=====
ISOLE COOK	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.2005)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=632	=====
ISOLE MARSHALL	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.1992)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=373	=====
ISRAELE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.1978)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=326	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
KAZAKHSTAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.2001)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=368	Il Kazakhstan ha implementato l'apposizione dell'Apostille in forma digitale: c.d. <i>e-Apostille</i> ⁶ (Circolare del Ministero dell'interno n. 3334 del 14 luglio 2021).
KOSOVO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.07.2016)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1040	=====
KYRGYZSTAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.07.2011)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=886	=====
LESOTHO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.10.1966)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=369	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LETTONIA	nessuna (presentati dal 31.10.2010: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.1996)		nessuna (presentati dal 31.10.2010: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=329	<p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (presentati dal 31.10.2010).</p> <p>Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l'<i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p> <p>Il certificato penale può essere rilasciato anche dall'Ambasciata della Lettonia in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 6459 del 24 giugno 2020) ed è esente dalla legalizzazione prefettizia³; se redatto in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento⁵, non serve la traduzione.</p>
LIBERIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.02.1996)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=370	=====
LIECHTENSTEIN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 17.09.1972)		nessuna (presentati dal 07.02.1973: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=371	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 07.02.1973).

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LITUANIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 19.07.1997)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 19.07.1997)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=330	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 29.01.2010), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. I certificati dello stato civile possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 16 dell'8 settembre 2016) e sono esenti dalla legalizzazione prefettizia ³ ; se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
LUSSEMBURGO	nessuna (presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.06.1979)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.06.1979)	nessuna (presentati dal 30.06.1979: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=331	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.11.1981, ma l'Italia li accetta solo dal 01.03.1982, data di vigenza della predetta Convenzione di Atene; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 20.05.1960, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 30.06.1979). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MACAO <i>(Regione Amministrativa Speciale della Cina, per la quale si continua ad applicare la Convenzione dell'Aja)</i>	Apostille (rilasciate dal 04.02.1969)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=634 =====
MACEDONIA DEL NORD (ex EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA)	Apostille (rilasciate dal 17.11.1991: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=320 Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 08.09.1991), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione: tali estratti possono essere rilasciati anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia (Circolare del Ministero dell'interno n. 6 del 25 maggio 2017). La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
MALAWI	Apostille (rilasciate dal 02.12.1967)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=372 =====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MALTA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.03.1968)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ ; vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.03.1968)	nessuna (presentati dal 15.06.2018: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=332	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 15.06.2018). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
MAROCCO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.2016)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1044	=====
MAURITIUS	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 12.03.1968)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=374	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MESSICO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.1995)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=333 =====
MOLDOVA (c.d. MOLDAVIA)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.2007: vedere NOTE)			nessuna (presentati dal 31.08.2002: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=697 Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 15.05.2008), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione (si consiglia di consultare, sul sito dell' <i>Agentia Servicii Publice</i> della Moldova, la sezione Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă). Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 31.08.2002). Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolari del Ministero dell'interno n. 4152 del 4 giugno 2021 e n. 2380 del 16 giugno 2021) ed è esente dalla legalizzazione prefettizia ³ .
MONACO (c.d. MONTECARLO)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.12.2002)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=334 =====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
MONGOLIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.12.2009)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=825 =====
MONTENEGRO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 03.06.2006: vedere NOTE)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=742 Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 03.06.2006), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
NAMIBIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.2001)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=375 =====
NICARAGUA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.05.2013)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=943 =====
NIUE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 02.03.1999)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=376 =====
NORVEGIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.07.1983)			nessuna (presentati dal 20.09.1981: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=337 Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 20.09.1981).
NUOVA ZELANDA (la Convenzione dell'Aja non si applica a Tokelau)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 22.11.2001)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=336 =====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
OMAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.01.2012)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=904 Le autorità competenti del Sultanato dell'Oman hanno esplicitamente richiesto che tutti i documenti commerciali destinati nel Sultanato, dove occorre, devono essere legalizzati dal Consolato del Sultanato dell'Oman a Roma (Circolare del Ministero dell'interno n. 3328 del 14 luglio 2021).

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
PAESI BASSI (o REGNO DEI PAESI BASSI) (la Convenzione dell'Aja si applica anche a ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN)	nessuna (presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.10.1965)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 08.10.1965)	nessuna (presentati dal 19.01.1972: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=335	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.05.1981, ma l'Italia li accetta solo dal 01.03.1982, data di vigenza della predetta Convenzione di Atene; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 26.04.1987: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 15.03.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 10.10.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
PALAU	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 23.06.2020)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1132 =====
PANAMA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.08.1991)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=338 =====
PARAGUAY	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2014)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=970 =====
PERÚ	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.09.2010)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.09.2010: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=847	Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, direttamente in lingua italiana (Circolare del Ministero dell'interno n. 2047 del 25 febbraio 2015), e deve avere la legalizzazione prefettizia ³ .

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
POLONIA	nessuna (presentati dal 01.06.2003: vedere NOTE)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.08.2005)	nessuna (presentati dal 12.04.1995: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=650	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.06.2003; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 01.11.2003), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 12.04.1995). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
PORTOGALLO (la Convenzione dell'Aja si estende all'intero territorio del Portogallo)	nessuna (presentati dal 01.02.1985: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.02.1969)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.02.1969)	nessuna (presentati dal 14.03.1983: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=339	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.02.1985; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 27.02.1982), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 14.03.1983). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
REPUBBLICA CECA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.1999)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.1999)	nessuna (presentati dal 25.09.1998: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=317	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 25.09.1998). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia giudiziaria e dunque non in questi casi.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
REPUBBLICA DOMINICANA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2009)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.08.2009: vedere NOTE)	Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=810	Il rilascio del certificato penale dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, di cui alla Circolare del Ministero dell'interno n. 7506 dell'11 settembre 2017, è attualmente sospeso, in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo della Repubblica Dominicana.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
ROMANIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.2001)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.2001)	nessuna (presentati dal 03.04.2012: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=340	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 05.06.2013), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione (si consiglia di consultare l'apposita guida). Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 03.04.2012). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Il certificato penale può essere rilasciato anche dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, contestualmente in lingua italiana e romena (Circolare del Ministero dell'interno n. 10756 del 15 novembre 2016) ed è esente dalla legalizzazione prefettizia ³ .
RUSSIA (o FEDERAZIONE RUSSA)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.05.1992)		nessuna (presentati dal 09.03.2021: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=341	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 09.03.2021).

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)	
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹			
SAINT KITTS E NEVIS (o SAINT CRISTOPHER E NEVIS)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.12.1994)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=377	=====
SAINT VINCENT E GRENADINE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 27.10.1979)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=379	=====
SAMOA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.09.1999)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=380	=====
SAN MARINO	nessuna (rilasciati dal 05.02.1983: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.02.1995)	Legalizzazione Prefettizia ³ (eccettuati i documenti previsti dalla Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, dal 05.02.1983: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=381	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939 (rilasciati dal 05.02.1983; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione: ad esempio, il nulla osta al matrimonio, se rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, è esente da legalizzazione prefettizia ³).	
SANTA LUCIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.07.2002)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=378	=====
SÃO TOMÉ E PRINCIPE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 13.09.2008)			Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=747	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SERBIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 27.04.1992: vedere NOTE)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=342	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 27.04.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.
SEYCHELLES	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.03.1979)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=382	=====
SINGAPORE	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.09.2021)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1156	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SLOVACCHIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.2002)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.02.2002)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=343	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Cecoslovacchia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale del 6 dicembre 1985 è applicabile solo in materia giudiziaria e dunque non in questi casi.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SLOVENIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.06.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.06.1991)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191⁴:</u> vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=344	Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 31.12.1992), non servono né <i>Apostille</i> né traduzione. Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. La Convenzione Italia-Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa del 3 dicembre 1960 non appare applicabile con sufficiente certezza in queste materie.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SPAGNA (non accetta l'estensione della Convenzione dell'Aja da parte della Gran Bretagna a Gibilterra)	nessuna (presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.09.1978)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.09.1978)	nessuna (presentati dal 11.09.1982; per i documenti previsti dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, presentati dal 01.03.1982: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=346	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (presentati dal 01.05.1981, ma l'Italia li accetta solo dal 01.03.1982, data di vigenza della predetta Convenzione di Atene; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Spagna del 10 ottobre 1983 (rilasciati dal 01.08.1986; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.07.1983), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 11.09.1982). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione. Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
STATI UNITI D'AMERICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 15.10.1981)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=353	=====
SUD AFRICA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.04.1995)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=345	=====
SURINAME	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 25.11.1975)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=347	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SVEZIA	nessuna (presentati dal 16.02.2019: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 01.05.1999)	nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m del Regolamento (UE) 2016/1191⁴</u> : vedere NOTE e NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 7) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 01.05.1999)	nessuna (presentati dal 28.12.1973: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=348	Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 28.12.1973). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
SVIZZERA	nessuna (rilasciati dal 01.10.1968: vedere NOTE)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 11.03.1973)	nessuna (presentati dal 19.01.1972 o rilasciati (per i documenti previsti dall' Accordo Italia-Svizzera del 16 novembre 1966 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia) dal 01.10.1968: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=349	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Accordo Italia-Svizzera del 16 novembre 1966 (rilasciati dal 01.10.1968; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dall'Accordo). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 18.04.1990: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 13.11.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 20.11.1970, ma l'Italia li accetta solo dal 19.01.1972, data di vigenza della predetta Convenzione di Londra). Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.
TAGIKISTAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 31.10.2015)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1014	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
TONGA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 04.06.1970)		Legalizzazione prefettura ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=384	=====
TRINIDAD E TOBAGO	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.07.2000)		Legalizzazione prefettura ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=385	=====
TUNISIA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.03.2018)		Legalizzazione prefettura ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=1115	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
TURCHIA	nessuna (presentati dal 01.08.1987: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.09.1985)	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 29.09.1985)	nessuna (presentati dal 23.09.1987; per i documenti previsti dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 , solo se rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, presentati dal 01.08.1987: vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=350	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti dello stato civile per Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (dal 01.08.1987; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione, nonché alle traduzioni, a condizione che provengano da un'autorità qualificata). Se per l'estratto dello stato civile viene utilizzato il modello plurilingue della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (presentato dal 30.06.1985: in precedenza era vigente l'esenzione per gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 , dal 16.07.1958, ma l'Italia li accettava solo dal 07.12.1968, data di vigenza della predetta Convenzione di Parigi), non serve la traduzione. Esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi) per Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (presentati dal 23.09.1987). Esenzione da legalizzazione, <i>Apostille</i> e traduzione per il certificato di capacità matrimoniale della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 , per la celebrazione del matrimonio negli Stati per i quali la Convenzione è vigente.
UCRAINA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 22.12.2003)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=351	=====

STATO DI PROVENIENZA DEGLI ATTI E DOCUMENTI	FORMA DI LEGALIZZAZIONE RICHIESTA PER TIPOLOGIA DI ATTI E DOCUMENTI (vedere NOTE sulla colonna di destra)			AUTORITÀ COMPETENTI PER IL RILASCIO DELL' APOSTILLE, SE RICHIESTA) (vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella)	NOTE (Le denominazioni di atti e documenti dipendono dalle norme negli Stati di rilascio. Per le formalità richieste prima della vigenza della Convenzione dell'Aja o di altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie di esenzione, vedere NOTA ESPLICATIVA dopo la tabella, punto 1)
	ATTI DELLO STATO CIVILE	CERTIFICATI PENALI	ATTI E DOCUMENTI CONSOLARI ¹		
UNGHERIA	nessuna (rilasciati dal 13.03.1981: vedere NOTE) <i>Apostille</i> (rilasciate dal 18.01.1973)		nessuna (presentati dal 16.02.2019, <u>solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191</u> ⁴ : vedere NOTE)	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=324	Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per tutti gli atti e documenti per Convenzione Italia-Ungheria del 26 maggio 1977 (rilasciati dal 13.03.1981; l'esenzione si estende ugualmente ad altre tipologie di documenti, previste dalla Convenzione). Esenzione da legalizzazione e <i>Apostille</i> per gli atti e documenti pubblici e dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l' <i>Apostille</i> non si applica mai a essi), per entrambi solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/1191 ⁴ (presentati dal 16.02.2019); se redatti in conformità all'art. 6, comma 1 del predetto Regolamento ⁵ , non serve la traduzione.
URUGUAY	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 14.10.2012)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=932	=====
UZBEKISTAN	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 15.04.2012)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=909	=====
VANUATU	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 30.07.1980)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=765	=====
VENEZUELA	<i>Apostille</i> (rilasciate dal 16.03.1999)		Legalizzazione prefettizia ³	www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=354	=====

NOTA ESPLICATIVA

N.B. – In tutta la guida, vengono utilizzati con analogo significato i termini “atto”, “certificato”, “documento” e “documentazione”.

1. Le date indicate nella tabella riportata sopra indicano la vigenza per l'applicazione dei vari accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie per ogni Stato: circa la data di vigenza, è opportuna una premessa, distinguendo fra la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) sull'*Apostille* (vedere il punto 2 di questa NOTA ESPLICATIVA) e gli altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che esentano da ogni forma di legalizzazione (e dunque anche dall'*Apostille*).

Nel caso della [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) sull'*Apostille*, ogni Stato può rilasciare l'*Apostille* su atti e documenti pubblici (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari¹) solo dalla data di vigenza della Convenzione per quello Stato e questa deve essere accettata da tutti gli Stati destinatari per i quali la Convenzione è già vigente alla data di rilascio dell'*Apostille*, mentre, per tutti gli Stati per i quali la vigenza della Convenzione è successiva alla data di rilascio dell'*Apostille*, l'obbligo di accettazione decorre dalla data di vigenza della Convenzione per gli Stati destinatari, senza la possibilità di rifiuto a causa della non vigenza della Convenzione per gli Stati destinatari al momento della data di rilascio dell'*Apostille* ([Apostille Handbook](#), paragrafo 99). C'è un'eccezione all'obbligo di accettazione per gli Stati per i quali la Convenzione è già vigente: se questi ultimi hanno formulato obiezioni nei confronti dei nuovi Stati aderenti entro sei mesi dalla loro data di adesione, la Convenzione non entra in vigore fra gli Stati che formulano le obiezioni e quelli che ne sono oggetto e questo finché le obiezioni non vengono ritirate, cosicché fra tutti questi Stati non può esservi rilascio e accettazione di *Apostille* ([Apostille Handbook](#), paragrafi 91-95 e nota sulla data di applicazione trasmessa dall'[HCCH](#)); a oggi, l'Italia ha formulato una sola obiezione, nei confronti dell'Albania, poi ritirata il 26.01.2011: pertanto, l'Italia accetta solo le *Apostille* albanesi rilasciate a decorrere dalla data predetta. Non esiste invece un limite temporale per il rilascio dell'*Apostille* in relazione alla data dell'atto o documento pubblico sul quale essa è apposta, che può essere anche precedente alla data di vigenza della Convenzione per quello Stato ([Apostille Handbook](#), paragrafo 100).

Nel caso di esenzioni da ogni forma di legalizzazione e dall'*Apostille*, conseguente ad accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie, la situazione è invece più complessa ed è necessaria un'ulteriore distinzione fra accordi multilaterali, convenzioni multilaterali o normative comunitarie da una parte e accordi o convenzioni bilaterali dall'altra.

Per gli accordi multilaterali, convenzioni multilaterali o normative comunitarie, che sono tutti sviluppati sotto l'egida di organizzazioni sovranazionali, è stato concordemente da esse chiarito (in seguito a opportune interlocuzioni) che

l'applicazione non dipende dalla data del rilascio del documento pubblico da parte delle autorità di uno Stato contraente, ma dalla data di presentazione alle autorità dell'altro Stato contraente: per quanto riguarda il [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), la cosa è espressamente dichiarata nell'Avviso agli *stakeholder* emesso dalla Commissione europea in data 27.08.2020 in preparazione alla c.d. *Brexit* e intitolato [Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato](#) (paragrafo 7.1), ma si tratta evidentemente di un'affermazione estendibile anche alla [Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#), che è strutturata in modo simile (anche se con un campo di applicazione più vasto) ed è stata stipulata nell'ambito delle Comunità europee, delle quali l'UE è successore. Le altre convenzioni interessate, fra quelle menzionate nella tabella riportata sopra, sono la [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#) (nota sulla data di applicazione trasmessa dal [COE](#)), la [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#), la [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#) e la [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#) (per le ultime tre, nota sulla data di applicazione trasmessa dalla [CIEC](#)). Ovviamente, sia lo Stato di provenienza che quello di destinazione degli atti e documenti devono risultare contraenti degli accordi multilaterali o convenzioni multilaterali (o devono essere Stati membri dell'UE, per le normative comunitarie), al momento della presentazione.

Per quanto invece riguarda gli accordi o convenzioni bilaterali, menzionati nella tabella riportata sopra, non esiste un organismo sovranazionale che possa chiarire la questione: **appare dunque prudente attenersi a un'interpretazione più restrittiva e indicare l'applicabilità degli accordi o convenzioni bilaterali ai soli atti e documenti pubblici rilasciati a partire dalla vigenza delle norme pattizie** (pur se può naturalmente accadere che atti e documenti pubblici, emessi in data precedente all'entrata in vigore dell'accordo o convenzione bilaterale esistente fra i due Stati interessati, vengano accettati).

A sostegno di tale diversità di decorrenze, esistono due ragioni: anzitutto, gli accordi o convenzioni bilaterali sono assai datati, per cui è molto limitata l'attuale circolazione di atti e documenti pubblici precedenti alla loro data di vigenza (e, in generale, nulla vieta di ottenere il rilascio di documentazione con data successiva alla vigenza dell'accordo o convenzione bilaterale interessata e avente lo stesso contenuto di quella precedente alla vigenza); bisogna inoltre pragmaticamente considerare come non esista alcuna garanzia che le pubbliche amministrazioni, sia italiane che estere, si attengano a una diversa e più larga interpretazione, né risulterebbe ovviamente possibile, in caso di interpretazione restrittiva che portasse al rifiuto di atti e documenti pubblici precedenti alla vigenza dell'accordo o convenzione bilaterale in gioco, opporre linee guida di organizzazioni sovranazionali, proprio a causa della bilateralità.

Riepilogando, nella tabella riportata sopra le date di decorrenza devono intendersi come segue:

- per la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#): le date di decorrenza sono relative a quelle di rilascio dell'*Apostille* su atti e documenti pubblici (*l'Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari¹),

senza che rilevino le date di rilascio degli stessi, purché sia per lo Stato di provenienza che per quello di destinazione la Convenzione sia vigente al momento della presentazione e non siano state formulate obiezioni fra i due Stati, come sopra precisato;

- per la [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#), la [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#), la [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#), la [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#) e il [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#): le date di decorrenza sono relative a quelle di presentazione alle autorità degli Stati contraenti degli atti e documenti pubblici o degli atti e documenti consolari¹, senza che rilevino le date di rilascio degli stessi, purché sia lo Stato di provenienza che quello di destinazione risultino contraenti degli accordi multilaterali o convenzioni multilaterali (o siano Stati membri dell'UE, per le normative comunitarie), al momento della presentazione;
- per tutti gli accordi o convenzioni bilaterali: le date di decorrenza sono relative a quelle di rilascio degli atti e documenti pubblici o degli atti e documenti consolari¹, purché gli accordi o convenzioni bilaterali siano ancora vigenti al momento della presentazione.

È chiaro che, nel periodo precedente alla decorrenza (come sopra intesa) di accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che esentano da *Apostille* e legalizzazione diplomatica o consolare², era necessaria l'*Apostille* (qualora fra i due Stati interessati fosse vigente la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#)) o la legalizzazione diplomatica o consolare² (qualora fra i due Stati interessati non fosse vigente la [Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961](#)); è altresì chiaro che, nel periodo precedente alla decorrenza (come sopra intesa) di accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che esentano dalla legalizzazione prefettizia³, per gli atti e documenti consolari¹ era necessaria quest'ultima. Deve comunque ammettersi la validità degli atti e documenti pubblici che presentano la legalizzazione diplomatica o consolare² anche quando sarebbe stata possibile l'apposizione dell'*Apostille* (mentre ovviamente non è vero il contrario), così come né la legalizzazione diplomatica o consolare² né l'*Apostille* inficiano la validità degli atti e documenti pubblici che sono esenti da entrambe; deve altresì ammettersi la validità degli atti e documenti consolari¹ che presentano la legalizzazione prefettizia³ anche quando ne sono esenti.

Per le dichiarazioni di applicazione territoriale ed altre comunicazioni emesse dagli Stati con riguardo ai vari accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie, è sempre necessario compiere una verifica nei siti ufficiali dei vari enti nazionali o sovranazionali preposti alla loro applicazione.

2. **L’Apostille è una speciale attestazione**, prevista dalla [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961](#), che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato, adesivo o altra ancora, purché esista una congiunzione materiale fra l’atto e la relativa *Apostille* (o la stessa venga apposta in forma digitale: c.d. *e-Apostille*⁶): essa garantisce l’autenticità di un atto pubblico ed elimina la necessità della legalizzazione diplomatica o consolare²; ogni Stato aderente alla Convenzione designa le autorità preposte al suo rilascio (linkate nella tabella riportata sopra).

L’Apostille non si applica mai agli atti e documenti consolari¹ e ai documenti amministrativi concernenti direttamente un’operazione commerciale o doganale (art. 1, comma 3 della [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961](#)).

Tutte le informazioni sull’*Apostille* (comprese le formalità tecniche di compilazione e rilascio, nonché le date di vigenza della [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961](#) per i vari Stati), si trovano nell’*Apostille Section* sul sito della Conferenza dell’Aja sul Diritto Privato Internazionale (HCCH), all’indirizzo www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille; una sezione è dedicata agli e-Register⁶ per la verifica online delle *Apostille* e delle *e-Apostille*⁶, all’indirizzo www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/operational-e-registers.

Nella tabella riportata sopra sono linkate le circolari, emesse dal Ministero dell’interno o dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riguardanti le *e-Apostille* o le altre particolarità riguardanti l’applicazione della [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961](#); queste circolari riguardano tuttavia solo un numero limitato di Stati: pertanto, per quanto riguarda le *e-Apostille* è necessario ricavare le informazioni aggiornate dalla predetta [sezione del sito dell’HCCH dedicata agli e-Register](#), mentre per le altre particolarità si deve fare riferimento alla [versione stampabile \(full status report\)](#) relativa alla *Status table* della predetta [Apostille Section](#).

3. Gli atti e documenti pubblici e gli atti e documenti consolari¹ possono essere accettati anche se rilasciati da Stati non più esistenti: ad esempio l’U.R.S.S. = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (*C.C.C.P. = Союз Советских Социалистических Республик*, traslitterato in *S.S.S.R. = Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*) oppure la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (*Социјалистичка Федеративна Република Југославија*, traslitterato in *Sotsialistichka Federativna Republika Jugoslavia*): normalmente, gli Stati successori e quelli che hanno raggiunto l’indipendenza possono dichiarare di considerarsi legati agli accordi o convenzioni internazionali stipulati dagli Stati predecessori (per la [Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961](#), vedere [Apostille Handbook](#), paragrafi 104-109).

Gli atti e documenti pubblici e gli atti e documenti consolari¹ possono essere accettati anche se rilasciati da Stati con una denominazione diversa da quella attuale: un esempio è la Romania, variamente denominata nel tempo *Regatul României*, successivamente *Republica Populară Română*, *Republica Socialistă România* e attualmente *România*.

4. **Gli atti e documenti pubblici devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana** (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁵ o non si applichino accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che prevedono direttamente l'esenzione dalla traduzione, come nel caso dei modelli plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) e della [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#)), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura):
- a. all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti pubblici, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati non compresi nella tabella riportata sopra);
 - b. nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁷ (e fatto salvo quanto previsto dalla [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#), alla quale si fa rinvio);
 - c. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti pubblici, che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/servizi/imprese/rappresentanze-straniere (in questo caso, le firme del personale consolare estero devono avere la legalizzazione prefettizia³, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra);
 - d. in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosce la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace (è bene comunque informarsi preventivamente nella cancelleria interessata sugli eventuali requisiti locali per il traduttore e per le forme della traduzione), senza ulteriori adempimenti;
 - e. in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chi conosce la lingua di origine dell'atto o documento e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal notaio, senza ulteriori adempimenti;
 - f. per i soli atti dello stato civile da trascrivere nei Comuni italiani, il giuramento del traduttore può essere ricevuto direttamente dall'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 22 del [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#).
- N.B. – negli ultimi tre casi visti sopra, è necessaria la terzietà del traduttore, che non può dunque essere la stessa persona (o una delle persone) menzionata nel documento da tradurre.**

Gli atti e documenti consolari¹ sono normalmente rilasciati direttamente in lingua italiana (e a volte anche nella lingua originale dello Stato di provenienza), altrimenti devono essere tradotti anch'essi con le modalità sopra indicate.

Maggiori informazioni si trovano nella [guida alle traduzioni](#), predisposta allo scopo.

La traduzione dell'*Apostille* non è obbligatoria ([Apostille Handbook](#), paragrafo 312), pur se è buona norma effettuarla nel caso l'*Apostille* non sia compilata anche in lingua inglese o francese (o quantomeno in alfabeto latino), alle quali possono comunque aggiungersi ([Apostille Handbook](#), paragrafo 251) altre lingue (e conseguentemente altri alfabeti).

5. Mentre il certificato penale (comunque denominato) non può essere utilizzato qualora rilasciato in data anteriore a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda di cittadinanza (fatte salve proroghe previste da normative nazionali, accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie, come ad esempio durante la pandemia COVID-19), gli atti e documenti attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (art. 41, comma 1 del [D.P.R. n. 445/2000](#)): alcuni esempi sono i certificati di nascita o di morte, il certificato di matrimonio o la sentenza di divorzio (questi ultimi due solo se utilizzati per collegare i cognomi prima e dopo il matrimonio o il divorzio).
6. Alcuni Stati permettono il rilascio dei certificati o estratti dello stato civile (tipicamente nascita, matrimonio e morte) e/o il rilascio del certificato penale (comunque denominato) da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia; questi possono essere accettati solo per gli Stati segnalati con apposite circolari del Ministero dell'interno, indicati nella colonna di destra sulla tabella riportata sopra: in tal caso, i documenti suddetti devono avere la legalizzazione prefettizia³, salvi i casi di esenzione segnalati nella predetta tabella. Mentre i certificati o estratti dello stato civile da presentare successivamente in Comune per la trascrizione devono avere **sempre** la traduzione in italiano, con le modalità di cui sopra (a meno che non si ricada nei casi previsti dall'art. 6, comma 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁵ o non si applichino accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie che prevedono direttamente l'esenzione dalla traduzione, come nel caso dei modelli plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) e della [Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980](#)), i certificati penali devono averla **solo** se non redatti direttamente in italiano (non importa se accompagnato o meno dalla lingua originale).
7. L'art. 25-ter, comma 2 del [D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), inserito dall'art. 12, comma 1, lettera i) del [D.lgs. 12 maggio 2016, n. 74](#), ha introdotto la possibilità, per il cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, di acquisire le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione, direttamente dagli Uffici del casellario locale in ogni Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale

(www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_d.page?tab=d&contentId=USC1328218), attraverso il Sistema informativo del Casellario europeo – ECRIS (www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_5.page).

In pratica, ogni cittadino comunitario richiedente la cittadinanza italiana che abbia risieduto in uno o più Stati membri dei quali abbia la cittadinanza, può così ottenere la certificazione necessaria per la domanda (denominata “Informazione con valore legale sui precedenti penali”) direttamente in Italia, senza ovviamente bisogno di alcuna forma di legalizzazione o traduzione, a costi ridotti.

Per un approfondimento, è possibile consultare l'apposita [guida sull'argomento](#).

8. I certificati o estratti dello stato civile che riportano anche il cognome dei genitori sono consigliabili soprattutto se il cognome del/della richiedente è cambiato dopo la nascita (in genere, per le donne che hanno preso il cognome del marito o in caso di riconoscimento paterno tardivo): infatti tali certificati o estratti permettono di collegare il cognome di nascita con quello attuale (purché ovviamente li riportino entrambi, in una qualunque loro parte comprese le annotazioni). È questo ad esempio il caso dell'estratto di nascita (purché correttamente compilato) sul modello plurilingue della [Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976](#) (che evita anche la traduzione) o del [Certifikate lindje albanese in 7 lingue](#).

N.B. – Poiché questa guida, seppure rivolta principalmente alle procedure documentali per la richiesta della cittadinanza italiana, può comunque risultare utile a fini orientativi anche per altre tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero di atti e documenti italiani, si riportano di seguito alcuni consigli utili al di fuori delle procedure previste per la richiesta della cittadinanza, che sono invece descritte nei punti visti sopra.

9. Sono esenti da legalizzazione e *Apostille* gli atti e documenti pubblici rilasciati in Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Lettonia ([Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#)), Germania ([Convenzione di Roma del 7 giugno 1969](#)), Ungheria ([Convenzione di Budapest del 26 maggio 1977](#)), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nella tabella riportata sopra, secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Sono esenti da legalizzazione (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia ([Convenzione di Londra del 7 giugno](#)

[1968](#) o [Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987](#)), con le decorrenze per ciascuno Stato indicate nella tabella riportata sopra, secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Sono esenti da legalizzazione e *Apostille* gli atti e documenti pubblici formati in Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Gran Bretagna (solo se presentati dal 16.02.2019 al 31.12.2020⁸), Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia (ovvero gli Stati membri dell'UE, o ex membro nel caso della Gran Bretagna, che non aderiscono alle predette Convenzioni di [Bruxelles](#), [Roma](#) e [Budapest](#)), solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁴ e presentati a decorrere dal 16.02.2019 (fatti salvi altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie), secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Per un approfondimento, è possibile consultare l'apposita [guida sull'argomento](#).

Sono esenti dalla legalizzazione (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Bulgaria, Croazia, Finlandia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (ovvero gli Stati membri dell'UE che non aderiscono alle predette Convenzioni di [Londra](#) e [Bruxelles](#)), solo se appartenenti alle tipologie previste dall'art. 2, commi 1 e 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁴ e presentati a decorrere dal 16.02.2019 (fatti salvi altri accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie), secondo quanto precisato al punto 1 di questa NOTA ESPLICATIVA.

Per un approfondimento, è possibile consultare l'apposita [guida sull'argomento](#).

Sono esenti dalla legalizzazione (l'*Apostille* non si applica mai agli atti e documenti consolari) gli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Argentina e San Marino, solo se appartenenti alle tipologie previste rispettivamente dall'[Accordo del 9 dicembre 1987](#) e dalla [Convenzione del 31 marzo 1939](#), con le relative decorrenze. Per Austria e Svizzera invece, rispettivamente l'Accordo bilaterale del 21 aprile 1967 (predecessore dell'attuale [Accordo del 29 marzo 1990](#)) e l'[Accordo del 16 novembre 1966](#) hanno decorrenze anteriori rispetto alla [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#): conseguentemente, rispetto al periodo di vigenza dei primi e non della seconda, l'esenzione dalla legalizzazione è limitata alle tipologie di documenti previste dai predetti Accordi. Infine, per Spagna e Turchia, la [Convenzione di Atene del 15 settembre 1977](#) ha decorrenza anteriore rispetto alla [Convenzione di Londra del 7 giugno 1968](#): conseguentemente, rispetto al periodo di vigenza della prima e non della seconda, l'esenzione dalla legalizzazione è limitata alle tipologie di documenti previste dalla predetta [Convenzione di Atene](#).

10. Talvolta un certificato estero, secondo la normativa dello Stato dal quale proviene, viene rilasciato una sola volta, oppure può essere difficoltoso ottenerne un duplicato (due esempi noti sono i certificati di nascita nell'ex U.R.S.S. e in Romania,

ma ce ne sono altri); in questo caso, è ammessa la possibilità di presentare alla Pubblica Amministrazione italiana una copia conforme all'originale (chiamata anche copia autentica), che può essere fatta in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo della procedura), mostrando sempre l'originale a chi attesta la conformità della copia:

- a. all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti pubblici (anche contestualmente alla legalizzazione diplomatica o consolare², se richiesta), senza ulteriori adempimenti;
- b. nello Stato di provenienza, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi): in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere *apostillate* dalle autorità competenti (linkate nella tabella riportata sopra), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria, o non si ricada nei casi previsti dall'art. 5 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#)⁹;
- c. in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza degli atti e documenti pubblici (anche contestualmente alla traduzione, se autenticata da essi), che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere (in questo caso, le firme del personale consolare estero devono avere la legalizzazione prefettizia³, salvi i casi di esenzione segnalati nella tabella riportata sopra);
- d. in Italia, in qualunque Comune, da qualunque notaio o direttamente dalla Pubblica Amministrazione ricevente (in quest'ultimo caso, non è dovuta l'imposta di bollo), senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del [D.P.R. n. 445/2000](#) (per quanto riguarda specificamente la trascrizione degli atti dello stato civile, vedere il [Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile](#), edizione 2012, paragrafo 3.3).

11. Si deve fare infine attenzione circa un punto molto importante, per quanto riguarda le *Apostille* (se necessarie): gli atti e documenti pubblici devono essere *apostillati in originale*, ovvero prima che ne venga eventualmente fatta la copia conforme: ciò vuol dire che l'eventuale copia conforme deve comprendere anche la copia dell'*Apostille* relativa agli atti e documenti pubblici originali; come detto sopra, se la copia conforme viene eseguita nello Stato di provenienza, dai notai o funzionari preposti secondo le norme locali, anche le firme di chi autentica la copia devono essere *apostillate*, con la conseguenza che dovranno essere presenti due *Apostille* (la copia di quella relativa all'atto o documento originale e l'originale di quella relativa all'autentica di copia).

La traduzione può invece essere eseguita (con le modalità sopra descritte) indifferentemente dopo o contestualmente alla copia conforme (e deve comprendere anche la dichiarazione di conformità della copia), ma sempre dopo che l'atto o

documento originale sia stato *apostillato* (è consigliabile tradurre anche l'*Apostille*, qualora non sia scritta interamente in caratteri latini).

Come esempio per chiarire questo concetto, si supponga di dover presentare un certificato di nascita per un cittadino russo: come detto sopra, si può utilizzare sia il modello attuale della Federazione Russa che quello in uso all'epoca dell'U.R.S.S. (si trattava di un cartoncino con la copertina di colore verde); in entrambi i casi, il certificato deve essere *apostillato* (e si tratta della prima *Apostille*) dal competente Registro dello Stato Civile (noto con la sigla [ЗАГС](#) = *Записей А́ктов Граждáнского Состоя́ния*, traslitterato in ZAGS = *Zapisey Aktov Grazhdanskogo Sostoyaniya*). A questo punto, si può far eseguire una copia conforme (che deve dunque comprendere anche la copia della prima *Apostille*) da un notaio russo, che può contestualmente anche autenticare la firma del traduttore verso l'italiano; la firma del notaio deve infine essere *apostillata* (e si tratta della seconda *Apostille*) dal Ministero della Giustizia ([Министерство Юстиции](#), traslitterato in *Ministerstvo Yustitsii*): non basta quindi una sola *Apostille*, ma devono essercene due, la prima in copia e la seconda in originale.

Note

¹ Si tratta degli atti e documenti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, che possono essere individuate tramite gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/servizi/impreserappresentanze-straniere.

² Si tratta della legalizzazione provveduta dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di rilascio degli atti e documenti pubblici, che possono essere individuate tramite il database del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale italiano, all'indirizzo www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica.

³ Si tratta della legalizzazione di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (nella Regione autonoma Valle d'Aosta la competenza è della Presidenza della Regione, nelle Province autonome di Trento e Bolzano è del Commissariato di Governo); **per le relative esenzioni, vedere il punto 9 di questa NOTA ESPLICATIVA.**

⁴ L'art. 2, comma 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), ne prevede l'applicazione ai documenti pubblici finalizzati all'accertamento dei seguenti fatti:

- a) nascita;
- b) esistenza in vita;
- c) decesso;
- d) nome;
- e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile;
- f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;
- g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata;
- h) scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata;
- i) filiazione;
- j) adozione;
- k) domicilio e/o residenza;
- l) cittadinanza;
- m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza.

Il successivo comma 2 ne prevede l'applicazione ai documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza.

⁵ Secondo l'art. 6, comma 1 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata (lettera a); inoltre, la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico è accompagnato da un modulo standard multilingue, a patto che l'autorità alla quale

viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento (lettera b).

⁶ e-Register ed e-Apostille sono i due componenti dell'e-APP ([Apostille Handbook](#), *passim*, e sezione sul sito dell'HCCH, all'indirizzo www.hcch.net/en/instruments/conventions/publications1/?dtid=49&cid=41).

⁷ Secondo l'art. 6, comma 2 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), la traduzione certificata effettuata da una persona qualificata a tal fine ai sensi del diritto dello Stato membro dove è stata effettuata è accettata in tutti gli Stati membri.

⁸ In conseguenza della c.d. *Brexit* (vedere NOTA nella tabella riportata sopra).

⁹ Secondo l'art. 5 del [Regolamento \(UE\) 2016/1191](#), gli Stati membri possono richiedere la presentazione di un documento pubblico originale, ma non anche contemporaneamente di una sua copia autentica (comma 1); inoltre, se uno Stato membro accetta la presentazione di una copia autentica al posto del documento originale, deve accettare anche una copia autentica fatta in un altro Stato membro (comma 2).